



3260/07-3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
- Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
- Dott. Camillo FILADORO - Rel. Consigliere -
- Dott. Giovanni FEDERICO - Consigliere -
- Dott. Luigi Alessandro SCARANO - Consigliere -

ORIGINAL
Oggetto

incidente
stradale

R.G.N. 27441/0

30820/0

Cron. 3260
913
foglio
Rep. notizie

Ud. 18/12/06

contributo
unificato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PRENOTAZIONE A DEBITO

sul ricorso proposto da:

B.G.	B.K.	E.P.
------	------	------

[] elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato RENATO ARCHIDIACONO, difesi dall'avvocato MAURIZIO MANSUTTI, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

UNIVERSO COMP ASSIC SPA, [M.P.]

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 30820/03 proposto da:

2006 ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
1739 rappresentante pro-tempore dr. [N.E.M.]



elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60,
presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, che la
difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

nonchè contro

B.G.	B.K.	E.P.
	M.P.	

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 3365/02 della Corte d'Appello di
ROMA, terza sezione civile, emessa il 15/07/02,
depositata il 26/09/02, R.G.2730/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/06 dal Consigliere Dott. Camillo
FILADORO;

udito l'Avvocato Maurizio MANSUTTI;

udito l'Avvocato Enrico CAROLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Giampaolo LECCISI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 15 luglio-26 settembre 2002 la Corte
d'Appello di Roma in parziale riforma della decisione
del Tribunale di Latina dell'11 febbraio-17 aprile
2000, condannava **M.P.** e la Universo assicurazio-



ni s.p.a. in solido al pagamento in favore dei coniugi

B.G.

E.P.

della somma di

lire 53.493.000, per ciascuno, e della somma di lire

34.930.000 in favore di **B.K.** in rela-

zione all'incidente del 3 ottobre 1990, a seguito del

quale aveva trovato la morte la figlia dei coniugi

B.

E.

B.R.

di anni sei, ed

aveva riportato lesioni gravi l'altra figlia, **B.K.**

I giudici di appello così ricostruivano la dinamica

del sinistro:

La piccola **B.R.** era trasportata sul-

la bicicletta condotta dalla sorella **K.** Questa,

giunta all'incrocio tra via **(omissis)** e via del **(omissis)**

aveva compiuto una manovra di svolta a sinistra inva-

dendo l'opposta corsia di marcia mentre sopraggiungeva

la autovettura del **M.P.** che procedeva ad una velocità

superiore a quella consentita in quel tratto di strada.

I giudici di appello rilevavano che doveva essere

confermata la decisione di primo grado di un pariteti-

co concorso causale nella causazione del sinistro, es-

sendosi lo stesso verificato per comportamenti grave-

mente imprudenti dei due conducenti dei veicoli.

Alla conducente della bicicletta doveva, infatti,

essere imputato, non solo la violazione dell'obbligo di



dare la precedenza, ma anche una gravissima imprudenza, considerato che la manovra, tra l'altro, era stata effettuata con un mezzo notevolmente lento, per di più appesantito anche dalla presenza della sorella minore, privo di dispositivi di indicazione direzionale.

Al conducente della vettura, invece, doveva imputarsi l'aver tenuto una velocità superiore a quella consentita.

Il diritto di precedenza agli incroci, sottolineava la Corte ^t territoriale, non fa certo venir meno, per il conducente privilegiato, l'obbligo di osservare la prudenza generica e quella specifica prevista dall'art. 102 capoverso del codice della strada, che, tra l'altro, stabilisce il dovere di mantenere una velocità particolarmente moderata in prossimità dei crocevia.

Era rimasto accertato, in punto di fatto, che il M. aveva disatteso ogni minimale criterio di prudenza, procedendo ad una velocità di 55-60 km. Orari, in un tratto di strada caratterizzato da numerosi incroci e contrassegnato dalla presenza di un segnale di pericolo, volto proprio ad evidenziare il rischio di improvvisi ^{abbacchiamenti} di bambini (art. 45 del D.P.R. 30 giugno 1959 n. 430).

La valutazione delle modalità del sinistro e la rilevata gravità dei comportamenti addebitabili al M.P.



ed a B.K. secondo la Corte, inducevano a ritenere corretta la configurazione di un paritario concorso causale dei conducenti alla quale era pervenuto il giudice di primo grado.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione B.G. B.K. e E.P. con cinque motivi.

Resiste la compagnia di assicurazioni del M. Italiana assicurazioni s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.

Il M. non ha svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi devono essere riuniti in quanto proposti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo i tre ricorrenti principali denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione degli articoli 2054 codice civile, 116 codice di procedura civile, articoli 45, 102 e 103 del codice della strada (D.P.R. 393 del 1959) in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 codice della strada, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile.

La ricostruzione del fatto, oggetto dell'intero processo, era stata effettuata dai giudici di appello



senza considerare alcuni dati obiettivi emersi nella istruttoria svolta.

La conclusione cui era pervenuta la Corte territoriale si poneva in contrasto con le stesse premesse dalle quali erano partiti gli stessi giudici di appello (la presenza di numerosi incroci, il segnale di pericolo volto proprio ad evidenziare il rischio di improvviso attraversamento di bambini, in prossimità di una scuola, la presenza di un veicolo lento con a bordo due bambine, ben visibile da parte del conducente dell'autoveicolo a chi avesse tenuto una condotta di guida prudente).

Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato.

I giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto il paritetico concorso causale nella determinazione del sinistro.

La motivazione è congrua e sfugge a qualsiasi censura.

Si richiama la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facol-



tà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la conclusione, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,

Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 345 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civile.

La Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione sollevata dagli appellati (di inammissibilità della eccezione di carenza di legittimazione attiva degli originari attori, in ordine ai danni reclamati *jure successionis*, conseguenti alla morte della piccola R.

Sul punto i giudici di appello avevano rilevato che per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma del processo civile n. 353 del 1990 non era configurabile alcuna preclusione in ordine



alla formulazione di nuove eccezioni in grado di appello, alla stregua dell'art. 345 codice di procedura civile, nel testo anteriore alla riforma.

Tale decisione, ad avviso dei ricorrenti principali, si porrebbe in contrasto con la interpretazione giurisprudenziale della norma richiamata, nel testo previgente.

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dalla assicuratrice per la prima volta in grado di appello, costituiva infatti una domanda riconvenzionale, che - come tale - non poteva essere proposta per la prima volta in grado di appello.

Anche questo motivo è privo di fondamento, non essendo configurabile alcuna preclusione rispetto alla formulazione di eccezioni, di qualsiasi tipo, secondo il dettato del testo ^gprevigente dell'art. 345 codice di procedura civile.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali deducono omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 99 e 100 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile.

I giudici di appello avevano ritenuto comunque irrilevante la eccezione di carenza di legittimazione proposta dalla società di assicurazione, avendo comun-



que dichiarato la non risarcibilità "iure ereditario" del danno biologico e di quello morale per l'estrema esiguità del tempo intercorso tra l'evento lesivo e il decesso della piccola R.

I ricorrenti censurano questa statuizione, in quanto sorretta da motivazione contraddittoria.

I due genitori, all'epoca anche quali rappresentanti dell'altra minore sopravvissuta, ed in qualità di eredi universali della figlia deceduta., si erano qualificati nell'atto introduttivo del giudizio come "aventi diritto a tutti i danni loro spettanti per effetto dell'evento nel quale occorso la morte della figlia". Con tale richiesta, gli attori avevano chiaramente inteso rivendicare sia i diritti propri che quelli richiesti "iure ereditario".

Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 2054. 2056, 2057 e 2058 codice civile e dell'art. 32 della Costituzione, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 codice di procedura civile.

Per i giudici di secondo grado la estrema esiguità del tempo intercorso tra l'incidente ed il decesso di Roberta Baldassarre precluderebbe la configurabilità,



nel caso di specie, di un danno risarcibile *iure hereditario*, sia sotto il profilo del danno biologico che di quello morale

I ricorrenti principali non condividono la soluzione adottata dai giudici di appello, per cui giorni (intercorrenti nel caso di specie tra sinistro e morte) non possano dare origine a risarcimento del danno biologico *iure successionis*, ai fini del risarcimento dei pregiudizi alla salute.

I due motivi (terzo e quarto) devono essere esaminati congiuntamente.

Deve essere accolto il quarto motivo, con assorbimento del terzo, richiamando il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, bensì dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (Cass. 2 aprile 2001 n. 4783).

Il giudice di rinvio, pertanto, dovrà motivare in ordine alla rilevanza ed alla incidenza non solo della



durata dell'intervallo tra lesione e morte (ai fini della valutazione della esistenza e della consistenza del danno), ma anche sulla intensità della sofferenza provata dalla minore B.R. (cfr. Cass. 28 aprile 2006 n. 9959, 23 febbraio 2006 n. 3549, 16 giugno ~~2003~~ n. 9620, 16 maggio 2003 n. 7632, 24 febbraio 2003 n. 2775).

Sotto altro profilo con lo stesso motivo (che appare opportuno indicare, tuttavia, come "quinto motivo" del ricorso principale) i ricorrenti principali censurano la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa - accogliendo le censure formulate dalla società di assicurazione - ha escluso che la minore potesse in futuro contribuire economicamente alle necessità dei genitori.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, come hanno precisato i giudici di appello, non sono state formulate specifiche deduzioni sul punto (se non nella comparsa conclusionale di primo grado) e non sono stati articolati specifici mezzi di prova sulle condizioni sociali e lavorative dei genitori della vittima

Come più volte ha riconosciuto la giurisprudenza di questa Corte, il risarcimento del danno futuro non è automatico: nel caso di specie - hanno accertato i giu-



dici di appello - non vi era alcuna prova (nemmeno per mezzo di presunzioni semplici) che la figlia deceduta avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia (Cass. 17 novembre 1999 n. 12756).

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la società di assicurazione deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 codice civile e 99 e 112 codice di procedura civile) nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile.

Per il caso di accoglimento del ricorso principale, la società Italiana assicurazioni s.p.a. rileva che già in secondo grado si era dedotto, da parte della compagnia di assicurazione, che il Tribunale aveva pronunciato "ultra petita" nel liquidare il danno "iure ereditario".

I giudici di appello avevano accennato a tale questione, senza tuttavia respingere - o dichiarare inammissibile - il relativo capo di domanda.

Contrariamente a quanto dedotto dai coniugi B.

nell'atto introduttivo gli stessi non avevano avanzato alcuna domanda "iure ereditario" non potendosi la locuzione "tutti i danni" intendersi se non con riferimento ai danni "iure proprio".




Nel caso, pertanto, in cui dovesse ritenere fondate le argomentazioni svolte dai ricorrenti principali in ordine alla risarcibilità "iure ereditario" del danno subito dalla "de cuius" nei tre giorni che la separarono dalla morte, questa Corte dovrebbe accogliere il motivo di gravame condizionato, dichiarando inammissibili i motivi del ricorso principale posti a sostegno della pretesa risarcibilità del danno "iure ereditario".

Gli attori, sin dal primo atto del giudizio, si sono qualificati come aventi diritto a tutti i danni loro spettanti per effetto dell'evento a seguito del quale si era poi verificato il decesso della figlia.

Non può sussistere pertanto alcun dubbio sul fatto che gli stessi abbiano inteso rivendicare il loro diritto a tutte le possibili voci di danno, *iure proprio* e *jure hereditario*.

Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini di un corretto inquadramento delle domande proposte in un giudizio, occorre far riferimento a tutto il comportamento processuale delle parti e non alla mera prospettazione letterale della pretesa.

La originaria richiesta degli attori è stata ribadita ancora in appello, nel quale i coniugi B. e l'altra figlia, K. con appello incidentale,





hanno chiesto "accertare e dichiarare che gli odierni appellanti incidentali hanno domandato il ristoro ad essi spettanti per effetto dell'evento dannoso da ascrivere alla condotta colposa esclusiva del **M.P.**

[] sia per diritto proprio che per la qualità di eredi della bimba deceduta nell'evento **B.R.**

[] avendone piena e pacifica legittimazione attiva".

Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato.

Conclusivamente, deve essere rigettato il primo, secondo e quinto motivo del ricorso principale proposto ed il ricorso incidentale della società di assicurazione.

Deve dichiararsi assorbito il terzo motivo del ricorso principale ed essere accolto invece il quarto motivo dello stesso.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d' Appello di Roma per nuovo esame.

Le spese del giudizio di cassazione sono compensate, ricorrendo giusti motivi.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato.

1-2 e 5 motivi del



Dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale, di cui accoglie invece il quarto motivo.

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2006.

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 FEB. 2007

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista